



Data 04/10/2022 Protocollo N° 0454484 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 5

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Indicazioni su applicazione del dispositivo ministeriale prot. n. 23556-03/10/2022-DGSAF.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Venezie

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e seguito di competenza, la nota ministeriale prot. n. n. 23556-03/10/2022-DGSAF, relativa all'oggetto.

In considerazione della situazione epidemiologica, sentito per vie brevi il CRN-IA, ad integrazione di quanto indicato nel citato provvedimento, sul territorio regionale è disposto quanto segue:

1. Negli allevamenti siti in Zona di rischio "B" del Veneto dovranno essere effettuati i seguenti controlli:
 - Allevamenti di tacchini da carne: nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello: visita clinica + min. 10 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 per allevamento, equamente distribuiti;
 - Allevamenti di oche e anatre: nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello: visita clinica + 20 tamponi tracheali e 20 tamponi cloacali per capannone.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- In entrambi i casi sopra riportati, per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi fatti il venerdì precedente; la visita clinica deve in ogni caso essere effettuata nelle 72 ore precedenti il primo carico.
 - Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o e/o animali sintomatici o disvitali abbattuti in modo eutanasico (o in loro assenza deceduti nei giorni immediatamente precedenti); il campionamento degli animali morti dovrà essere effettuato mediante inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.
2. In conformità a quanto indicato all'art. 3 comma 2 del provvedimento ministeriale prot. n. 0020885-01/09/2022-DGSAF e s.m. e i., su tutto il territorio regionale è disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto, con le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo.
 3. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 4, comma 1 lettera h) del citato provvedimento ministeriale come modificato dal provvedimento n. 23556-03/10/2022, oltre ad essere sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna all'interno della provincia di Treviso, è sospeso anche il rilascio di selvaggina da penna in provenienza dal territorio della provincia di Treviso;
 4. Su tutto il territorio regionale è vietato lo svolgimento di fiere/mostre/mercati avicoli, ad eccezione di quelle con la sola esposizione/vendita dei volatili di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.

Si invitano le AULSS a sensibilizzare tutti gli allevatori, anche i familiari, alla segnalazione di tutti gli episodi di mortalità anomala e variazione dei parametri produttivi in allevamento: si evidenzia a tal riguardo che il DLvo 136/2022 all'art. 6 prevede degli specifici obblighi di notifica alla AULSS, da parte di tutti gli operatori, di ogni sospetto di malattia di cat A come la HPAI.

La presente nota abroga e sostituisce le precedenti note prot. n. 395272 del 2/09/22 e prot. n. 439153 del 23/09/22.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , e) ,f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

VISTO il proprio dispositivo 20885 del 01/09/2022-DGSAF- avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA "*Avian influenza overview March-June 2022*" che evidenzia il rischio di endemizzazione dei virus dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici europei a seguito del ritrovamento di tali virus nei mesi primaverili ed estivi in una fase successiva all'ondata epidemica del 2020-2021 estendendo così il periodo di rischio sanitario per il pollame, la fauna selvatica e l'uomo nel corso di tutto l'anno con maggiore intensità nei mesi autunnali e invernali;

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto e settembre 2022 in uccelli selvatici in diversi paesi del nord Europa;

CONSIDERATO altresì che nel mese di agosto e settembre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevanti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;

CONSIDERATO che il 22 settembre 2022 il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie ha confermato un focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV);

CONSIDERATO che il 29 Settembre 2022 il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie ha confermato 3 casi di Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 in uccelli selvatici cacciati nel Comune di Ravenna (RA).

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente anticipare l'adozione di misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione dei volatili allevati ai virus aviari trasmessi da uccelli selvatici;

RITENUTO necessario mantenere un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone a rischio di introduzione e diffusione dell'Influenza aviaria al fine di mantenere un'attività di early warning e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione;

CONSIDERATO che il CRN per l'Influenza aviaria sta valutando nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro riguardante la densità degli allevamenti avicoli misure di intervento negli allevamenti in funzione di diversi scenari di rischio;

RITENUTO necessario mantenere nelle Regioni Veneto e Lombardia l'accasamento per aree omogenee individuate rispettivamente per la regione Veneto con Deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 623 del 19/05/2020 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto e per la regione Lombardia con D.G.R. 19 settembre 2016 - n. X/5586 allegato A11 successivamente richiamate dalla D.G.R. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria;

CONSIDERATA la necessità di mantenere misure di riduzione del rischio e di sorveglianza nelle Regioni a rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 nonché nella ZUR e zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ed in particolare visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Proroga e modifica dispositivo dirigenziale n. 20885 del 01/09/2022)

1. La validità del dispositivo dirigenziale n. 20885 del 01/09/2022 recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria è prorogata fino al 31 ottobre 2022.
2. Le misure di prevenzione per influenza aviaria di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche a tutto il territorio della provincia di Treviso.
3. Il monitoraggio di cui all'articolo 6 si applica anche alle zone A e B dell'Emilia-Romagna e a tutto il territorio della provincia di Treviso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini*



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI**

*Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif.: I.1.a.e/2022/2

Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZSS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c.

Segretario generale

Direttore ufficio 3 SEGGEN

Direttore Ufficio 1 DGSAF

Direttore Ufficio 6 DGSAAF

Direttore Ufficio 8 DGSAF

IZS delle Venezie
Centro di riferimento nazionale per
l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MiPAAF

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

FNOVI ANMVI

SIVEMP

LORO SEDI

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Oggetto: Trasmissione “Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria”.

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all’oggetto che proroga e modifica il dispositivo dirigenziale n. 20885 del 01/09/2022.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell’Ufficio 3
F.to * Dott. Luigi Ruocco

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell’Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814